*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 135° — Numero 108

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 11 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## CIRCOLARI

### Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 12 aprile 1994, n. 8.



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 283.

**Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 284.

**Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria.**

**94G0259-94G0260**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 1994, n. 281.

**Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la determinazione di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di fatti stati e qualità personali*

1. I soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, che presentino all'amministrazione istanze tendenti ad ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento o l'assenza di stati, fatti o qualità, indicati al comma 2, in luogo della esibizione della prescritta documentazione, possono rendere una dichiarazione temporanea sostitutiva, anche nel testo dell'istanza, purché quest'ultima, o la dichiarazione separata, rechino la sottoscrizione autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità:

*a)* l'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio;

*b)* l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio;

*c)* la qualità di legale rappresentante di società commerciali;

*d)* l'assenza, sia a carico di imprenditori individuali che di società commerciali, di procedure esecutive concorsuali o di procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;

*e)* l'assenza di condanne per determinati reati;

*f)* l'assenza di comunicazione di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;

*g)* l'assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;

*h)* la regolare posizione rispetto ad obblighi tributari, nascenti dalla legislazione italiana o da legislazioni straniere;

*i)* lo stato di disoccupazione;

*l)* la qualità di invalido e il tipo o grado o classe o natura dell'invalidità, nonché l'iscrizione negli elenchi degli invalidi.

3. L'autenticazione della dichiarazione o della domanda viene effettuata, a richiesta degli interessati, dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione.

4. Della facoltà indicata nei precedenti commi viene data notizia al pubblico nei bandi o negli altri atti generali che prevedano la presentazione di domande; ovvero nelle istruzioni sulle modalità di compilazione delle domande dirette all'istaurazione delle varie pratiche, che l'amministrazione diffonde o pone a disposizione del pubblico mediante avvisi o stampati.

5. Gli impiegati che ricevono istanze o documenti presentati direttamente all'amministrazione, quando rilevano che l'istanza non è corredata dalla documentazione necessaria, oppure che la dichiarazione sostitutiva prevista dai precedenti commi o resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, manca della sottoscrizione o della relativa autenticazione, avvertono il presentatore della irregolarità e della facoltà prevista dal precedente comma 3.

6. La documentazione relativa agli stati, fatti e qualità indicati nel comma 2, viene richiesta dall'amministrazione all'interessato, prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

7. L'invito a produrre la documentazione è effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, agli interessati, e contiene l'assegnazione di un termine adeguato, in relazione ai tempi normalmente occorrenti per l'acquisizione, al luogo dove essa va acquisita o alla residenza del soggetto onerato, per la produzione della documentazione stessa. Nel caso di provvedimenti plurimi, il termine è uguale per tutti gli interessati, e tiene conto dei tempi massimi presumibilmente occorrenti.

8. L'invito indicato nel comma precedente contiene l'avvertimento che, in caso di inosservanza anche parziale, il provvedimento favorevole all'interessato non potrà, allo stato, essere emesso.

9. Quando gli interessati risiedano nel comune sede dell'ufficio dove la documentazione deve essere presentata o nei comuni limitrofi, l'amministrazione ha facoltà di avvertirli che la decadenza si verificherà anche nel caso che la documentazione, tardivamente pervenuta, sia stata spedita per mezzo del servizio postale prima della scadenza del termine; negli altri casi, ha facoltà di stabilire che si considerino tempestivamente prodotti i documenti spediti per mezzo del servizio postale entro un determinato termine, anteriore a quello fissato per la presentazione dei documenti. Quando l'amministrazione non si avvalga di tali facoltà, i documenti si considerano prodotti tempestivamente quando, entro il termine fissato per la loro presentazione, siano stati spediti per mezzo del servizio postale.

Art. 2

*Divieto di accettazione di certificato del casellario giudiziario rilasciato a richiesta dell'interessato*

1. È fatto divieto agli uffici di accettare certificati di casellario giudiziale rilasciati a richiesta delle persone stesse, alle quali le iscrizioni si riferiscono.

Art. 3.

*Discordanze tra dichiarazione temporaneamente sostitutiva e documentazione successivamente prodotta o acquisita*

1. Quando esistano discordanze tra la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, resa secondo le disposizioni dell'art. 1, e la documentazione successivamente prodotta dall'interessato o acquisita dall'ufficio, quest'ultimo invita l'interessato a rettificare la dichiarazione ovvero a regolarizzare la documentazione, entro un congruo termine. La rettificazione della dichiarazione può essere resa nelle stesse forme della dichiarazione temporaneamente sostitutiva o anche, se avvenga davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, senza formalità di autenticazione.

2. La mancata rettificazione o regolarizzazione entro il termine, quando causi incertezza sugli elementi da considerare essenziali ai fini dell'emanazione del provvedimento al quale la documentazione si riferisce, equivale a mancata presentazione della documentazione prescritta.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, e l'ufficio provvede ai necessari accertamenti, quando le discordanze sussistano soltanto tra i documenti prodotti dall'interessato in seguito all'invito di cui all'art. 1.

Art. 4.

*Dichiarazioni temporaneamente sostitutive rese in forma orale*

1. Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di chi non sa o non può firmare possono essere rese oralmente dall'interessato, al funzionario competente a ricevere la dichiarazione, alla presenza di due testimoni maggiorenni. Il funzionario cura la trascrizione della dichiarazione e provvede alla autenticazione delle firme dei testimoni apposte in calce alla medesima.

2. Nel caso previsto dal precedente comma, a meno che non si tratti di impossibilità di scrivere dovuta a una causa transitoria, di breve durata non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 3, e si provvede d'ufficio ad ogni accertamento relativo ad eventuali discordanze nella documentazione o tra le dichiarazioni temporaneamente sostitutive e la documentazione.

Art. 5.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa, sede di Trento e sezione autonoma di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 marzo 1994

*Il Presidente:* CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
*Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 175*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— La legge n. 15/1968 reca «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n. 15/1968:

«Art. 3 *(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)*. — I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali».

*Note alle premesse:*

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 15/1968 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possano dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stablisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

**94G0306**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 1994, n. 282.

**Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai procedimenti di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di dover adottare, in materia, apposito regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. Nel presente regolamento, il termine «amministrazione» designa tutti gli organi di giustizia amministrativa di cui al comma 1.

3. I procedimenti di competenza dell'amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il diposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

*Comunicazione dell'inizio del procedimento*

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell'albo dell'amministrazione.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

*Partecipazione al procedimento*

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso la sede dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

*Termine finale del procedimento*

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità, del termine finale, l'amministrazione provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

*Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi*

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo

occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; prevede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.

3. Fintanto che il Presidente del Consiglio dei Ministri non avrà provveduto in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

*Pareri e valutazioni facoltativi*

1. Quando l'amministrazione, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

*Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale*

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'organo o ufficio competente, indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 10.

*Responsabile del procedimento*

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

*Integrazione e modificazione del presente regolamento*

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

*Pubblicità aggiuntiva*

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dall'amministrazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione, di chiunque vi abbia interesse, appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 marzo 1994

*Il Presidente:* CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 174*

TABELLA *A*

## SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO

Procedimenti di competenza delle unità organizzative operanti nel suo ambito

| Procedimento | Normativa | Unità organizzativa responsabile | Termine |
|---|---|---|---|
| Rilascio attestati di servizio | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | Affari generali e personale | gg. 35 |
| Rilascio copie, decreti, ordini | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 35 |
| Movimento personale | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 60 |
| Collocamento fuori ruolo | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 120 |
| Comando presso altre amministrazioni | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 120 |
| Decadenza dalla nomina | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 90 |
| Decadenza dall'impiego | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 240 |
| Passaggio ad altro ruolo | D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 200 | » | gg. 250 |
| Mutamento di mansioni per inidoneità fisica | D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 29 | » | gg. 200 |
| Autorizzazione a svolgere incarichi | D.P.R. 10-1-1957, n. 3, articoli 60, 61, 62<br>D.P.R. 23-11-1967, n. 1318, art. 42<br>D.P.R. 11-7-1980, n. 382, art. 100 | » | gg. 60 |
| Nomina in prova assunzione obbligatoria | D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>L. 2-4-1968, n. 482<br>L. 11-7-1980, n. 312 | » | gg. 200 |
| Procedimento disciplinare (oltre la censura) | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 300 |
| Riammissione in servizio | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 120 |
| Concorso per nomina a dirigente superiore | D.P.R. 30-6-1972, n. 748 | » | gg. 200 |
| Concorso per nomina a primo dirigente | L. 10-7-1984, n. 301 | » | gg. 200 |
| Nomina commissione concorso | D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>D.P.R. 28-12-1970, n. 1077<br>D.P.C.M. 10-6-1986 | » | gg. 90 |
| Esclusione candidati | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 90 |
| Approvazione graduatoria | D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 7 | » | gg. 120 |
| Liquidazione equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio:<br>*a)* iscrizione fondi in bilancio<br>*b)* liquidazione | D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>D.P.R. 3-5-1957, n. 686 e succ. mod.<br>L. 11-7-1980, n. 312 | Trattamento economico | <br><br>gg. 210<br>gg. 60 |
| Pagamento spese di giudizio:<br>*a)* iscrizione fondi in bilancio<br>*b)* liquidazione | Art. 91 c.p.c; art. 21<br>R.D. 30-10-1933, n. 1611<br>art. 27 L. 3-4-1979, n. 103 | » | <br>gg. 210<br>gg. 60 |
| Pagamento spese per accertamenti sanitari:<br>*a)* iscrizione fondi in bilancio<br>*b)* liquidazione | Art. 33 D.P.R. 19-3-1956, n. 303<br>art. 5 L. 20-5-1970, n. 300<br>art. 5 L. 11-11-1983, n. 638 | » | <br>gg. 210<br>gg. 60 |
| Richiesta reiscrizione fondi perenti | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827<br>L. 20-7-1977, n. 407 | »<br>» | gg. 60<br>gg. 60 |
| Gettoni di presenza e missioni a componenti organi collegiali operanti nei settori di attività dell'amministrazione | Articoli da 1 a 9 D.P.R. 11-1-1956, n. 5 | » | gg. 90 |
| Conferimento di incarichi missioni all'estero a dipendenti dell'amministrazione | R.D. 3-6-1926, n. 941 e succ. mod. | » | gg. 90 |
| Liquidazione e pagamento indennità e rimborsi spese per trasferimenti del personale appartenente ai ruoli del C.d.S. e TT.AA.RR. | Art. 17 e segg. L. 18-12-1973, n. 836 | » | gg. 150 |

| Procedimento | Normativa | Unità organizzativa responsabile | Termine |
|---|---|---|---|
| Liquidazione indennità di missione al personale. . . | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827<br>L. 18-12-1973, n. 836<br>D.P.R. 16-1-1978, n. 513<br>L. 26-7-1978, n. 417 | Trattamento economico | gg. 150 |
| Assegnazione fondi ai TT.AA.RR. . . . . . . . . . . | L. 17-8-1960, n. 808 | » | gg. 120 |
| Sussidi a favore del personale . . . . . . . . . . . . | art. 7 D.P.R. 30-6-1972, n. 748<br>art. 15 D.P.R. 8-5-1987, n. 266 | » | gg. 90 |
| Pratiche creditizie (ENPAS) . . . . . . . . . . . . . | D.P.R. 30-6-1972, n. 748<br>D.P.R. 8-5-1987, n. 266 | » | gg. 90 |
| Rilascio stati matricolari . . . . . . . . . . . . . . . | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 35 |
| Rilascio attestati di servizio . . . . . . . . . . . . . | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 35 |
| Rilascio copie, decreti, ordini di servizio, atti giuridico-economici e di quiescenza | D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>L. 7-8-1990, n. 241 | » | gg. 35 |
| Rilascio copie e documentazione dei servizi interni. | D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | » | gg. 35 |
| Determinazione trattamento economico. . . . . . . . | L. 10-4-1964, n. 193;<br>D.P.R. 30-6-1972, n. 748<br>L. 20-11-1972, n. 869<br>L. 11-7-1980, n. 312<br>D.P.R. 9-6-1981, n. 310<br>L. 27-4-1982, n. 186<br>D.P.R. 25-6-1983, n. 344<br>D.P.R. 5-3-1986, n. 68<br>L. 11-7-1986, n. 341<br>D.P.R. 8-5-1957, n. 266<br>D.P.R. 17-9-1987, n. 494<br>D.P.R. 28-9-1987, n. 568<br>L. 15-2-1989, n. 51<br>D.P.R. 17-1-1990, n. 44<br>*Personale di magistratura:*<br>L. 2-4-1979, n. 97<br>L. 2-2-1981, n. 27<br>L. 20-11-1982, n. 869<br>L. 6-8-1984, n. 425<br>(*) L. 13-7-1990, n. 189<br>L. 8-8-1991, n. 265 | » | gg. 90 |
| Congedo straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . | artt. 37, 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 10-1-1957, n. 3 | Trattamento giuridico | gg. 60 |
| Congedo straordinario per cure termali . . . . . . . | artt. 37, 40, 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>art. 30 u.c. D.P.R. 3-5-1957, n. 686<br>art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344 | » | gg. 60 |
| Congedo straordinario per maternità per astensione facoltativa e per infermità del bambino inferiore ai 3 anni di età | artt. 37, 40, 41 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>art. 30 u.c. D.P.R. 3-5-1957, n. 686<br>artt. 4, 5, 6, 7 e 13 L. 30-12-1971, n. 1204<br>artt. 6 e 7 L. 9-12-1977, n. 903<br>art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344 | » | gg. 60 |
| Congedo straordinario per gravi motivi . . . . . . | artt. 37, 40 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>art. 30 u.c. D.P.R. 3-5-1957, n. 686<br>art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344 | » | gg. 60 |
| Aspettativa per infermità . . . . . . . . . . . . . . . | artt. 66, 68, 70 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>artt. 30 e 32 D.P.R. 3-5-1957, n. 686<br>art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344 | » | gg. 60 |
| Aspettativa per motivi di famiglia. . . . . . . . . . | artt. 66, 69, 70 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344 | » | gg. 60 |

| Procedimento | Normativa | Unità organizzativa responsabile | Termine |
|---|---|---|---|
| Cessazione dall'impiego per:<br>*a)* limiti di età<br>*b)* dimissioni<br>*c)* limiti in servizio<br>*d)* dispensa per motivi di salute<br>*e)* dispensa per rendimento insufficiente<br>*f)* decadenza<br>*g)* passaggio ad altra amministrazione | L. 6-12-1971, n. 1034<br>D.P.R. 21-4-1973, n. 214<br>D.P.R. 29-12-1973, n. 1092<br>L. 27-4-1982, n. 186<br>L. 12-1-1991, n. 13 | Trattamento giuridico | <br>gg 120<br>gg 120<br>gg 120<br>gg 180<br>gg 180<br>gg 180<br>gg 90 |
| Aspettativa per motivi sindacali | art. 30 D.P.R. 12-2-1991, n. 171 | » | gg 90 |
| Aspettativa per servizio di leva | D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 67, comma 1 | » | gg 90 |
| Collocamento fuori ruolo (per il personale di magistratura) | R.D. 26-6-1924, n. 1054<br>L. 21-12-1950, n. 1018<br>L. 27-4-1982, n. 186<br>delibera Consiglio di presidenza della G.A. 25-3-1991 | » | gg 60 |
| Rientro in ruolo (per il personale di magistratura) | R.D. 26-6-1924, n. 1054<br>L. 27-4-1982, n. 186<br>delibera Consiglio di presidenza della G.A. 20-5-1991 | » | gg 60 |
| Riconoscimento d'infermità per causa di servizio | art. 68, commi 7 e 8, D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 del D.P.R. 3-5-1957, n. 686 | » | gg 350 |
| Aspettativa per ricongiungimento coniuge all'estero | L. 11-2-1980, n. 26, art. 1 | » | gg 90 |
| Messa a disposizione | L. 26-2-1987, n. 49<br>L. 29-8-1991, n. 288 | » | gg 180 |
| Giudizio di idoneità | D.P.R. 12-2-1991, n. 171, art. 40 | » | gg 180 |
| Concessione equo indennizzo | D.P.R. 10-1-1957, n. 3<br>D.P.R. 3-5-1957, n. 686<br>L. 11-7-1980, n. 312 | » | gg 400 |
| Nomina dei vincitori dei concorsi ai T.A.R. e relativa assegnazione | L. 6-12-1971, n. 1034<br>D.P.R. 18-4-1975, n. 277<br>D.P.R. 11-8-1975, n. 552<br>L. 27-4-1982, n. 186 | » | gg 60 |
| Nomina dei consiglieri di Stato . . . | R.D. 26-6-1924, n. 1054 e succ. modif.<br>R.D. 21-4-1942, n. 444 e succ. modif.<br>L. 27-4-1982, n. 186<br>D.P.R. 17-1-1983, n. 68 | » | gg 30 |
| Nomina dei magistrati a presidente di T.A.R. e relative assegnazioni | R.D. 26-6-1924, n. 1054<br>R.D. 21-4-1942, n. 444<br>L. 6-12-1971, n. 1034<br>L. 27-4-1982, n. 186<br>L. 6-8-1984, n. 425 | » | gg 30 |
| Trasferimento magistrati . . | L. 6-12-1971, n. 1034<br>D.P.R. 18-4-1975, n. 277<br>D.P.R. 11-8-1975, n. 552<br>L. 27-4-1982, n. 186 | » | gg 60 |
| Autorizzazione al rapporto di lavoro part-time | D.P.C.M. 17-3-1989, n. 117 | » | gg 90 |
| Cessazione per limiti di età con contestuale liquidazione del trattamento di quiescenza | D.P.R. 30-6-1972, n. 748<br>art. 4 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092<br>L. 11-7-1980, n. 312 | Ufficio pensioni | gg 120 |
| Liquidazione del trattamento di quiescenza conseguente a dimissioni | D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 124 e 125<br>D.P.R. 30-6-1972, n. 748<br>D.P.R. 29-12-1973, n. 1092<br>L. 13-7-1980, n. 312 | » | gg 120 |
| Cessazione per massima anzianità di servizio con contestuale liquidazione del trattamento di quiescenza | D.P.R. 30-6-1972, n. 748<br>D.P.R. 29-12-1973, n. 1092<br>L. 11-7-1980, n. 312 | » | gg 120 |

| Procedimento | Normativa | Unità organizzativa responsabile | Termine |
|---|---|---|---|
| Liquidazione della pensione di reversibilità a seguito di decesso in servizio | D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 | Ufficio pensioni | gg 120 |
| Liquidazione del trattamento di pensione privilegiata | D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 | » | gg 260 |
| Liquidazione del trattamento di quiescenza conseguito a decadenza o destituzione dal servizio | D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 126, 127 e 129<br>D.P.R. 30-6-1972, n. 748<br>D.P.R. 29-12-1973, n. 1092<br>L. 11-7-1980, n. 312 | » | gg 120 |
| Liquidazione una tantum con costituzione posizione assicurativa | L. 2-4-1958, n. 322 | » | gg 360 (**) |
| Riscatto servizio pre-ruolo e studi universitari | D.P.R. 29-12-1953, n. 1092, artt. 11, 12 e 13<br>L. 29-11-1932, n. 881 | » | gg. 240 (**) |
| Ricongiunzione dei servizi | L. 7-2-1979, n. 29 | » | gg. 240 (**) |
| Riammissione in servizio | D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 132 | » | gg 180 |
| Riconoscimento d'infermità per causa di servizio | D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 68, commi 7 e 8<br>D.P.R. 3-5-1957, n. 686, artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41<br>D.P.R. 30-6-1972, n. 748, art. 10<br>D.P.R. 29-12-1973, n. 1092, art. 165<br>L. 20-11-1987, n. 472, art. 5-*bis* | » | gg. 350 (**) |
| Riconoscimento spese di cura | D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 68<br>D.P.R. 3-5-1957, n. 686, artt. 42, 43, 44, 45 e 46<br>D.P.C.M. 5-7-1965<br>L. 27-7-1972, n. 1116 | » | gg 90 |
| Liquidazione di pensione ad onere ripartito . . . | T.U. n. 1092/1993, artt. 119 e 120 | » | gg. 360 (**) |
| Liquidazione di pensione personale ex Enti locali . | T.U. n. 1092/1993, artt. 113 e ss. | » | gg. 360 (**) |
| Convenzioni e contratti per la fornitura di beni e servizi:<br>*a)* acquisizione autorizzazioni e preventivi<br>*b)* ordinazioni lettere contratto<br>*c)* emissione mandati di pagamento | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827<br>D.P.R. 15-1-1986, n. 28 | Ufficio economato | gg. 90 |
| Contratti in economia per riparazioni, adattamento e manutenzioni locali:<br>*a)* acquisizione preventivi<br>*b)* visto di competenza genio civile<br>*c)* ordinazioni lettere contratto<br>*d)* emissione impegno di spesa<br>*e)* collaudo (genio civile)<br>*f)* emissione mandato di pagamento | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827<br>D.P.R. 15-1-1986, n. 28 | » | gg 120 |
| Conferimento e autorizzazione incarichi ai magistrati | art. 13 L. 27-4-1982, n. 186 | Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza | gg 50 |
| Collocamento fuori ruolo | L. 27-4-1982, n. 186 | » | gg. 50 |
| Provvedimenti disciplinari personale magistratura | L. 27-4-1982, n. 186 | » | gg. 50 |
| Assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi a magistrati | L. 27-4-1982, n. 186 | » | gg. 50 |
| Pianta organica personale di segreteria (sentito il consiglio di amministrazione) nonché assegnazione e trasferimento di sede | L. 27-4-1982, n. 186 | » | gg 50 |
| Concorsi a posti di Consigliere di Stato | L. 27-4-1982, n. 186 | » | gg 50 |
| Ogni altro provvedimento relativo allo stato giuridico dei magistrati | L. 27-4-1982, n. 186 | » | gg 50 |
| Comunicazione dei deliberati del Consiglio di Presidenza . . . . . | L. 27-4-1982, n. 186 | » | gg 50 |

(*) Applicazione limitata al 31 luglio 1990

(**) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie

*N.B.* I termini sopra indicati sono termini massimi del procedimento comprensivi anche dei tempi occorrenti per le fasi endoprocedimentali di competenza della stessa amministrazione, ovvero di altre amministrazioni o organi.

TABELLA *B*

## SEGRETERIA GENERALE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE OPERANTI NEL SUO AMBITO

| Procedimento | Normativa | Unità organizzativa responsabile | Termine |
|---|---|---|---|
| Locazione passiva per sede TAR e locali archivio TAR:<br>*a)* acquisizione pareri e stipula contratto<br>*b)* approvazione contratto<br>*c)* liquidazione canone trimestrale | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827<br>L. 27-7-1978, n. 392 e s.m. | Ufficio economato | gg. 350 |
| Appalto servizio pulizia locali sede TAR e sezione staccata:<br>*a)* acquisizione pareri e stipula contratto<br>*b)* approvazione contratto<br>*c)* liquidazione mensili corrispettivo | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827 | » | gg. 250 |
| Appalto servizio riscaldamento locali sede TAR e sezione staccata:<br>*a)* gara appalto e stipula contratto<br>*b)* approvazione contratto<br>*c)* liquidazione corrispettivo | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827 | » | gg. 125 |
| Convenzione e contratti per la fornitura di beni e servizi<br>*a)* acquisizione pareri e preventivi<br>*b)* ordinazioni - lettere contratto<br>*c)* liquidazioni | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827<br>D.P.R. 15-1-1986, n. 28 | | gg. 110 |
| Liquidazione indennità missione al personale (competenza residua):<br>*a)* assegnazione fondi bilancio<br>*b)* liquidazione | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827<br>L. 18-12-1973, n. 836<br>D.P.R. 16-1-1978, n.513<br>L. 26-7-1978, n. 417 | Ufficio ragioneria | gg. 120 |
| Rimborso alle amministrazioni comunali degli assegni fissi e competenze, accessorie corrisposte al personale comandato presso i TAR (competenza residua):<br>*a)* assegnazione fondi bilancio<br>*b)* liquidazione | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827 | » | gg. 220 |

*N.B.* — I termini sopra indicati sono termini massimi dei procedimenti, comprensivi anche dei tempi occorrenti per le fasi endoprocedimentali di competenza della stessa amministrazione, ovvero di altre amministrazioni o organi.

TABELLA C

## SEGRETERIA GENERALE DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE OPERANTI NEL SUO AMBITO

| Procedimento | Normativa | Unità organizzativa responsabile | Termine |
|---|---|---|---|
| Locazione passiva per sede T.R.G.A. e locali archivio T.R.G.A.:<br>*a)* acquisizione pareri e stipula contratto<br>*b)* approvazione contratto<br>*c)* liquidazione canone trimestrale | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827<br>L. 27-7-1978, n. 392 e s.m. | Ufficio economato | gg. 350 |
| Appalto servizio pulizia locali:<br>*a)* acquisizione pareri gara appalto e stipula contratto<br>*b)* approvazione contratto<br>*c)* liquidazioni mensili corrispettivo | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827 | » | gg. 250 |
| Appalto servizio riscaldamento locali:<br>*a)* gara appalto e stipula contratto<br>*b)* approvazione contratto<br>*c)* liquidazione corrispettivo | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827 | » | gg. 125 |
| Convenzioni e contratti per la fornitura di beni e servizi:<br>*a)* acquisizione pareri e preventivi<br>*b)* ordinazioni lettere contratto<br>*c)* liquidazioni | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827<br>D.P.R. 15-1-1986, n. 28 | » | gg. 110 |
| Rimborso alle Amministrazioni degli enti locali degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al personale comandato presso la sede del T.R.G.A. (competenza residua):<br>*a)* assegnazione fondi bilancio<br>*b)* liquidazione | R.D. 18-11-1923, n. 2440<br>R.D. 23-5-1924, n. 827 | Ufficio ragioneria | gg. 220 |

*N.B.* I termini sopra indicati sono termini massimi del procedimento comprensivi anche dei tempi occorrenti per le fasi endoprocedimentali di competenza della stessa amministrazione, ovvero di altre amministrazioni o organi.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

*Note alle premesse:*

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Nota all'art. 1:*

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

*a)* l'amministrazione competente;

*b)* l'oggetto del procedimento promosso;

*c)* l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

*d)* l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazionemedesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertate d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

*Nota all'art. 4:*

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

*Nota all'art. 5:*

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

*a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

*b)* di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

*Nota all'art. 6:*

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza

entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione precedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

*Nota all'art. 7:*

Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, comma 1 e 3, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.

*Nota all'art. 8:*

Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

*Note all'art. 10:*

Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

*a)* valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

*b)* accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

*c)* propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

*d)* cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

*e)* adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

**94G0307**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1994.

**Conferma nella carica del presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992 con il quale il prof. Guido Rey è stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo delle amministrazioni statali in ordine all'attuazione degli interventi diretti all'acquisizione dei mezzi e servizi informatici occorrenti per la completa informatizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con il quale è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto l'art. 17 del prefato decreto legislativo in virtù del quale, in sede di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992 è presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 25 febbraio 1994;

Decreta:

Il prof. Guido Rey è confermato nella carica di presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per il periodo dal 1° gennaio 1994 fino alla scadenza del quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato, con allegato il *curriculum* dell'interessato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1994

*Il Presidente:* CIAMPI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 119*

ALLEGATO

*CURRICULUM* DEL PROF. GUIDO M. REY

GUIDO M. REY, nato a Bologna l'8 dicembre 1936.

*Titoli accademici:*

1959 - Laurea in economia e commercio presso l'Università degli studi di Genova.

1968 - Libera docenza in politica economica e finanziaria.

a) *Attività direzionali e professionali:*

1960-1967 Dipendente presso il servizio studi della Banca d'Italia.

1968-1980 Consulente al servizio studi della Banca d'Italia.

1980-1993 - Presidente ISTAT.

Da novembre 1992 Commissario straordinario per l'informatica nella pubblica amministrazione.

b) *Attività accademiche:*

1964 - Borsa di studio della Netherlands Organization for Pure Scientific Research presso l'Econometric Institute di Rotterdam.

1967/1976 Incaricato di econometria presso l'Università di Urbino-Ancona e presso l'Università di Roma.

1976 - Straordinario di economia politica nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino-Ancona.

1979/1980 Ordinario di economia politica, facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Firenze.

1980/1992 - Ordinario di politica economica e finanziaria, facoltà di economia e commercio, Università La Sapienza di Roma.

Dal 1992 - Ordinario di politica economica e finanziaria, facoltà di economia e commercio, III Università degli studi di Roma.

**94A3070**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1994

**Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Marche.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c*), della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione della corte di appello di Ancona dalla quale risulta che il sig. Giancarlo Scriboni, consigliere della regione Marche, è stato condannato con sentenza 14 marzo 1994, depositata in cancelleria il 31 marzo 1994, confermando la condanna di mesi nove di reclusione, per i reati di cui agli articoli 479, 61, n. 2, del codice penale e 324 del codice penale con sentenza del tribunale di Ancona del 6 marzo 1993;

Vista la comunicazione in data 9 aprile 1994, n. 157, del commissario del Governo per la regione Marche;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Giancarlo Scriboni;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno,

Decreta:

Il sig. Giancarlo Scriboni è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Marche a decorrere dal 31 marzo 1994.

Roma, 11 aprile 1994

*Il Presidente*: CIAMPI

94A3071

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1994.

**Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Lazio.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione del tribunale di Roma, ottava sezione penale, dalla quale risulta che il sig. Giovanni Antonini, consigliere della regione Lazio, colpevole del reato di concussione, è stato condannato in data 22 marzo 1994, alla pena di anni quattro di reclusione ed all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;

Vista la comunicazione in data 28 marzo 1994, n. 125/4.03 21.05, del commissario del Governo per la regione Lazio,

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Giovanni Antonini;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge,

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Giovanni Antonini è sospeso dalla carica di consigliere della regione Lazio a decorrere dal 22 marzo 1994.

Roma, 11 aprile 1994

*Il Presidente*: CIAMPI

94A3072

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1994.

**Revoca del provvedimento di sospensione dalla carica di un consigliere della regione Piemonte.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1994, con il quale veniva dichiarata la sospensione dalla carica di assessore della regione Piemonte del sig. Luciano Panella;

Vista l'ordinanza 8 marzo 1994, con la quale il GIP del tribunale di Verbania ha revocato la misura cautelare dagli arresti domiciliari a carico del predetto sig. Luciano Panella;

Letta la comunicazione in data 9 aprile 1994 n. 00803-IV.1.2 del commissariato del Governo nella regione Piemonte;

Considerato che sono venuti meno i presupposti di legge per la sospensione stessa;

Vista la legge 12 gennaio 1994, n 30,

Decreta:

Il provvedimento di sospensione del sig. Luciano Panella dalla carica di consigliere della regione Piemonte, citato in premessa è revocato.

Roma, 11 aprile 1994

*Il Presidente*: CIAMPI

94A3073

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1994.

**Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Valle d'Aosta.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto il provvedimento adottato a carico del sig. Ugo Voyat, assessore della regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 285 del codice penale con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale civile e penale di Aosta del 21 marzo 1994;

Vista la comunicazione in data 5 aprile 1994, n. 320 del Presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Ugo Voyat;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Ugo Voyat è sospeso dalla carica di consigliere della regione Valle d'Aosta a decorrere dal 21 marzo 1994.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 11 aprile 1994

*Il Presidente:* CIAMPI

94A3074

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 maggio 1994.

**Esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dallo Yemen dei cittadini italiani ivi residenti.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'INTERNO
ED
IL MINISTERO DEL TESORO

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia in Sana'a;

Ritenuto che a seguito dell'intensificarsi ed aggravarsi dei disordini e degli episodi di rivolta, si è venuta a creare, sul territorio dello Yemen, una situazione di carattere eccezionale, che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dallo Yemen dei cittadini italiani ivi residenti, con decorrenza 2 maggio 1994.

Roma, 9 maggio 1994

*Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali*
CORRIAS

*Il direttore generale dei servizi civili*
GELATI

*Il direttore generale del tesoro*
DRAGHI

94A3123

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 1994.

**Modificazione ai contenuti di condensato e nicotina di alcune marche di sigarette di provenienza CEE.**

IL DIRETTORE CENTRALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali, e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti,

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris EEC Region - Lausanne, chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per le sigarette di provenienza estera «Marlboro Lights (Filter)» - «Marlboro Lights 100'S» - Marlboro (Filter) Lights 10»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

| Marca | Contenuto nicotina | mg/sigaretta condensato |
|---|---|---|
| Marlboro Lights (Filter). . . | 0,60 | 8,0 |
| Marlboro Lights 100'S (Filter). . . . . . . . . . . . . . | 0,70 | 9,0 |
| Marlboro (Filter) Lights 10. | 0,60 | 8,0 |

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

*Il direttore centrale:* ZACCARDI

94A3042

DECRETO 5 maggio 1994

**Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.» in sigla: «C.A.A.F. Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.», in Bologna, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.**

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Considerato che la «Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche», è stata costituita il 14 febbraio 1980 per atto dott. Grispini Filippo, notaio in Roma (n. 13469 di repertorio e n. 40821 di raccolta) e che, in occasione di approvazione del nuovo statuto sociale, la predetta associazione ha assunto la denominazione «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)» giusta atto di deposito del 17 giugno 1992 (n. 37357 di repertorio e n. 9200 di raccolta) del dott. Gisolfi Italo, notaio in Roma;

Atteso che la predetta Confederazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti:

1) Confesercenti - Associazione circondariale di Rimini;

2) Confesercenti - Associazione provinciale di Modena;

3) Confesercenti - Associazione regionale dell'Emilia-Romagna;

4) Confesercenti - Associazione provinciale di Bologna;

5) Confesercenti - Associazione provinciale di Parma;

6) Confesercenti - Associazione provinciale di Reggio Emilia;

7) Confesercenti - Associazione provinciale di Ferrara;

8) Confesercenti - Associazione mandamentale di Imola;

9) Confesercenti - Associazione provinciale di Piacenza;

10) Confesercenti - Associazione provinciale di Forlì;

11) Confesercenti - Associazione provinciale di Cesena;

12) Confesercenti - Associazione provinciale di Ravenna;

Vista l'istanza del 9 febbraio 1994 (presentata il 17 febbraio 1994), con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.» in sigla «C.A.A.F. Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.» — costituito dalla organizzazione nazionale, dall'organizzazione regionale e dalle undici organizzazioni territoriali sopraevidenziate — legalmente rappresentato dal presidente sig. Lucchi Roberto, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale relativamente all'ambito territoriale delle province di Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e di Rimini, Imola e Cesena;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 27 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Moruzzi Luigi (n. 77492 di repertorio e n. 10903 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 19142906 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 21 febbraio 1994-21 febbraio 1995;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Sirri Stefano, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.» in sigla: «C.A.A.F. Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta.

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.» in sigla: «C.A.A.F. Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.», con sede in Bologna, via Don G. Bedetti n. 26, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'ambito territoriale delle province di Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e di Rimini, Imola e Cesena.

La predetta società è iscritta al n. 0030 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

*Il Ministro:* GALLO

94A3075

DECRETO 5 maggio 1994.

**Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» in sigla: «UNICAAF S.r.l.», in Bologna, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri le seguenti organizzazioni aderenti alla Confederazione cooperative italiane - Confcooperative:

1) Confcooperative Toscana;
2) Confcooperative Forlì;
3) Confcooperative Bologna;
4) Confcooperative Unione provinciale di Modena;
5) Confcooperative Piacenza;
6) Confcooperative Ravenna;
7) Confcooperative Reggio Emilia;
8) Confcooperative Rimini;
9) Confcooperative Marche,
10) Confcooperative Parma;
11) Confcooperative Unione provinciale di Ferrara;

Vista l'istanza del 17 marzo 1994, presentata in data 23 marzo 1994, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» in sigla: «UNICAAF S.r.l.», costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal presidente sig.ra Chiara Ragazzi, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale relativamente all'ambito territoriale delle regioni Marche, Emilia-Romagna e Toscana;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 14 gennaio 1994 a rogito notaio dott. Claudio Viapiana (n. 11122 di repertorio e n. 2604 di raccolta) e lo statuto che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 18992122 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 17 marzo 1994-31 dicembre 1995;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Antonello Montanari, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» in sigla: «UNICAAF S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» in sigla: «UNICAAF S.r.l.», con sede in Bologna, via Calzoni n. 1/3, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista

dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale delle regioni Marche, Emilia-Romagna e Toscana.

La predetta società è iscritta al n. 0031 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

*Il Ministro:* GALLO

94A3076

DECRETO 5 maggio 1994.

**Autorizzazione alla società «CAAF Confcooperative Nord Est S.r.l.», in Milano, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 9 ottobre 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri le seguenti organizzazioni aderenti alla Confederazione cooperative italiane - Confcooperative:

1) Confcooperative Friuli-Venezia Giulia;

2) Confcooperative Bolzano;

3) Federazione dei consorzi cooperativi di Trento;

4) Confcooperative Lombardia;

5) Confcooperative Veneto;

Vista l'istanza del 17 marzo 1994, presentata in data 23 marzo 1994, con la quale il «CAAF Confcooperative Nord Est S.r.l.», costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal presidente sig. Pierluigi Angeli, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, relativamente all'ambito territoriale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia e delle province di Bolzano e Trento;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 9 dicembre 1993 a rogito notaio dott. Enrico Lainati (n. 168189 di repertorio e n. 20083 di raccolta) e lo statuto che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 18992130 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 1° aprile 1994-31 dicembre 1995;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Franco Colombo, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «CAAF Confcooperative Nord Est S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «CAAF Confcooperative Nord Est S.r.l.», con sede in Milano, via Decorati al Valor Civile n. 15, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale delle regioni del Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia e delle province di Bolzano e Trento.

La predetta società è iscritta al n. 0032 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

*Il Ministro:* GALLO

94A3077

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1994.

**Autorizzazione alla S.I.A.S. - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le istanze in data 28 febbraio 1992 ed in data 7 luglio 1993 con le quali la S.I.A.S. - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S p.a., con sede in Roma, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami assistenza e perdite pecuniarie, limitatamente ai rischi connessi al ramo assistenza;

Vista la lettera in data 25 febbraio 1994, n. 415216, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopraindicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 7 aprile 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra,

Decreta:

La S.I.A.S. - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza e nel ramo perdite pecuniarie, limitatamente ai rischi connessi al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

*Il direttore generale:* CINTI

94A3034

DECRETO 19 aprile 1994

**Autorizzazione alla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., con sede in Milano,

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 con la quale la predetta Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 410292, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 7 aprile 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., in forma abbreviata Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

*Il direttore generale:* CINTI

**94A3035**

---

DECRETO 19 aprile 1994.

**Autorizzazione a «La Fondiaria assicurazioni S.p.a.», in Firenze, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.**

## IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazionedelle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a «La Fondiaria assicurazioni S.p.a.», con sede in Firenze;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta «La Fondiaria assicurazioni S.p.a.», ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 410293, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 7 aprile 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

«La Fondiaria assicurazioni S.p.a.», con sede in Firenze, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

*Il direttore generale:* CINTI

**94A3036**

DECRETO 19 aprile 1994.

**Autorizzazione alla Danubio S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali, in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nei rami assistenza e tutela giudiziaria.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazionedelle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Danubio S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali, con sede in Roma;

Viste le istanze in data 18 febbraio 1992 ed in data 1° marzo 1993, con le quali la predetta Danubio S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assistenza e tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 400203, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopraindicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 7 aprile 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Danubio S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria e l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

*Il direttore generale:* CINTI

94A3037

DECRETO 19 aprile 1994.

**Autorizzazione alla Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazionedelle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Sicurtà 1879 assicurazioni S.p a., con sede in Milano:

Vista l'istanza in data 18 febbraio 1992, con la quale la predetta Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 400205, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata,

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 7 aprile 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra:

Decreta

La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 aprile 1994

*Il direttore generale* CINTI

94A3038

---

DECRETO 19 aprile 1994

**Autorizzazione alla Minerva assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi,

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazionedelle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Minerva assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 18 febbraio 1992 con la quale la predetta Minerva assicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 400204, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 7 aprile 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra,

Decreta:

La Minerva assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

*Il direttore generale*: CINTI

94A3039

DECRETO 2 maggio 1994.

**Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Noricum assicurazioni S.p.a., in Bologna, alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna, ed alla Universo assicurazioni S.p.a., in Bologna.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particoalre, l'art. 17 della citata legge n. 990/1969;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 72 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1989, con il quale la Noricum assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1993, con il quale la predetta Noricum assicurazioni S.p.a. è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1985, con il quale la sopraindicata Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. è stata autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nel ramo altri danni ai beni, limitatamente al rischio bestiame;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna;

Vista l'istanza in data 28 gennaio 1994, con la quale la citata Noricum assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale del proprio portafoglio assicurativo alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, ed alla Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna;

Vista la lettera in data 11 aprile 1994, con la quale la predetta Noricum assicurazioni S.p.a. ha dichiarato che nel proprio portafoglio non sono presenti garanzie a copertura di rischi atomici e, di conseguenza, non verranno trasferite alle sopraindicate società Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a ed alla Universo assicurazioni S.p.a. i predetti rischi;

Viste le convenzioni stipulate in data 28 gennaio 1994 dalla citata Noricum assicurazioni S.p.a. con la Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. e la Universo assicurazioni S.p.a., concernenti il sopraindicato trasferimento parziale di portafoglio;

Visti gli elenchi predisposti dalla predetta Noricum assicurazioni S.p.a. e depositati presso questo Ministero, nei quali sono individuati i contratti da trasferire, rispettivamente, alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. ed alla Universo assicurazioni S.p.a.;

Vista la lettera n. 405162 in data 11 febbraio 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato che non sussistono elementi ostativi al predetto trasferimento parziale di portafoglio;

Ritenuto che per il ripetuto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, di cui alle convenzioni citate in premessa, concernenti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo riguardante i rami danni già esercitati dalla Noricum assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, con esclusione dei rami malattia, assistenza e dei rischi accessori ad essi strettamente connessi, nonché del ramo infortuni, limitatamente ai rischi connessi alle polizze malattia ed assistenza, alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, ed alla Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna.

Art. 2.

I contratti di assicurazione oggetto del trasferimento parziale di portafoglio di cui al precedente art. 1, sono riportati negli elenchi depositati presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il trasferimento parziale di portafoglio di cui al precedente art. 1, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla Noricum assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, ad eccezione di quelle relative ai rami malattia, assistenza e rischi accessori ad essi connessi, nonché infortuni, limitatamente ai rischi connessi alle polizze malattia ed assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1994

*Il direttore generale:* CINTI

94A3079

---

DECRETO 3 maggio 1994.

**Presa d'atto della variazione della denominazione sociale della Ambrosiana assicurazioni S.p.a. in Bayerische assicurazioni S.p.a.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazionedelle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la lettera in data 30 dicembre 1993, con la quale la Ambrosiana assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha comunicato la variazione della propria denominazione sociale in Bayerische assicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986, con il quale la predetta società è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami danni;

Vista la lettera in data 17 gennaio 1994, n. 405029, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole alla predetta variazione di denominazione sociale;

Visto il decreto di analoga del tribunale civile e penale di Milano, in data 20 gennaio 1994;

Decreta:

Si prende atto della variazione della denominazione sociale dell'Ambrosiana assicurazioni S.p.a. in Bayerische assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via G. Ripamonti n. 332/10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1994

*Il direttore generale:* CINTI

94A3094

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 maggio 1994.

**Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, sulla pubblicità sanitaria e repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 «Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie»;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 «Testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2653, concernente la disciplina dell'esercizio di attività integrative della veterinaria, e più precisamente delle arti del maniscalco e del castrino;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 9 della predetta legge occorre determinare le attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

Sentite le Federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono quelle di cui agli allegati elenchi *A*, *B*, *C*, *D*, ed *E* che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli elenchi di cui all'art. 1 sono soggetti, almeno ogni tre anni, a revisione o aggiornamento.

2. In attesa della revisione o dell'aggiornamento degli elenchi stessi, è consentito sostituire elementi della dotazione strumentale con altri analoghi in relazione all'evoluzione tecnologica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1994

*Il Ministro:* GARAVAGLIA

ALLEGATO *A*

*Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per odontotecnici.*

alberi flessibili;
alta velocità per scheletrati;
aprimuffole;
apparecchi galvanici;
apparecchi per lucidare;
apparecchi per posizionare perni;
articolatori;
aspiratori per pulitrici;
attacchi;
bacinelle renali in acciaio e resina;
bagni elettrolitici per apparecchi galvanici;
banchi per laboratorio;
basi in gomma per cilindri;
bruciatori a gas automatici ad ultrasuoni;
bunsen;
cannelli per fusione e saldatura;
capsule in acciaio inox e leghe preziose, in alluminio e stagnola;
centrifughe a molla;
ceramiche per ponti e corone;
cerniere e articolazioni;
cerniere monolaterali;
cilindri di fusione e cilindri in acciaio;
componenti pneumatici;
compressori;
coppette ceramiche, crogiuli ceramici ed in grafite;
cunei interdentali;
demineralizzatori;
denti in ceramica;
denti in resina;
dischi, dischi taglienti e separatori;
duplicatori;
essiccatore per modelli e monconi in gesso;
estrattori di rivestimento per cilindri;
fonditrici;
forni;
frese;
fusori per cera da tempera;
ganci in materia plastica;
generatori di vapore;
gruppo di pulitura e sterilizzazione per strumenti;
impianti centralizzati per aspirazione da banco per laboratorio odontotecnico;
isoparallelometri;
lampade odontoiatriche per banco;
lavamuffole;
lavatrici ad ultrasuoni;
macchine ad alta velocità per scheletrati;
mandrini;
manipoli da laboratorio;
mescolatori;
micromotori;
microsabbiatrici;
microsaldatrici;
microscopi da banco per odontotecnici;
mobili elettrici per laboratorio;
motori e micromotori da laboratorio;
muffole e staffe;
pantografi;
parallelometri;
perni;
piastre girevoli per saldature;
polimerizzatori;
ponte e campane sotto vuoto;
posizionatori ortodontrici;
presse;
pulitrici;
reostati;

rompiforza,
sabbiatrici,
saldatrici e puntatrici elettroniche,
seggiolini per odontotecnici,
seghetti separatori di monconi,
sistemi computerizzati,
spatole per gessi ed alginati;
spine termoplastiche per fusione,
squadramodelli,
sterilizzatori a secco,
sterilizzatrici,
strumenti diamantati per laboratorio,
supporto di cottura per ceramica;
tavoli aspiratori,
termoformatrici per cappette,
termopresse,
trasmissioni dorot,
turbine,
turbotrapani,
u.v. sterilizzatrici,
vaporizzatori,
vetrerie sanitarie,
vibratori per laboratorio

---

ALLEGATO *B*

*Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per ottici.*

Strumenti per la rilevazione e la determinazione del *visus* per la fornitura di occhiali, lenti corneali, supporti ed accessori.

cassetta di lenti di prova
occhiali di prova,
ottotipi,
forottero,
refrattometri,
schiascopi, retinoscopi, e regoli per detti,
misuratore di distanza interpupillare,
cilindri crociati,
strumenti per la determinazione della trasmittanza

Strumenti per l'applicazione il controllo e la fornitura di lenti a contatto

oftalmometri,
cheratometri,
topografo corneale e nuovi accessori,
cheratoscopio,
lampada di wood con accessori per ingrandimenti;
strumenti per il controllo delle lenti a contatto;
asettizzatori

Strumenti per l'approntamento degli occhiali

fresatrici,
molatrice per la lavorazione,
attrezzature per i trattamenti di colorazione,
riscaldatore per il montaggio,
frontifocometro,
attrezzatura da laboratorio;
dimatore,
centratore,
strumenti di misurazione ottica e fisica.

ALLEGATO *C*

*Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per tecnici ortopedici.*

apparecchio di allineamento per protesi arto inferiore;
apparecchio di costruzione protesi,
apparecchio di estensione per gessi di tronco;
banchi di lavoro;
compressori;
forno ad aria,
forno a piastra,
presatrice speciale ad albero inclinato,
presatrici per finissaggio calzature;
impianto di decompressione per la laminazione delle resine;
impianto saldatura;
lettino,
livella a bolla per controllo dismetrie arti inferiori;
macchina da cucire piana,
macchina da cucire a torre o braccio;
parallele per la deambulazione,
pressa per calzature,
serie di rialzi per misura accorciamenti arti inferiori,
smerigliatrici,
specchi;
tavolo per prelievo misure,
trapano

---

ALLEGATO *D*

*Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per castrino*

coltello con uncino;
coltello per la castrazione dei suini;
ago per castrazione a punta triangolare,
ago per castrazione con punta a lancetta,
strumento per la castrazione delle scrofe mediante impallinamento,
pinza con uncini;
pinza per medicazioni,
pinza con zigrinatura trasversale,
pinza emostatica;
bisturi «tipo panciuto»;
forbice con cerniera a vite (betta),
forbice con cerniera a vite (ricurva);
tosatrici per eliminare il pelo in corrispondenza del campo operatorio

---

ALLEGATO *E*

*Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per maniscalco.*

tenaglia esplorativa del piede;
tenaglia esplorativa del piede ripiegabile (lutje),
coltello per assottigliare il corno,
curasnetta,
trapano per zoccoli,
trapano a spirale;
lima per lo zoccolo,
martello,
scalpello,
foglia di salvia,
tenaglia per unghioni a leva;
tenaglia per unghioni tipo speciale,
martello per ferratura;
torcilabbro per cavalli;
mordecchia per bovini,
balze per coricare i solipedi;
lunghina per arto posteriore;
apparecchio per la immobilizzazione di arto posteriore di bovino;
apparecchio per la immobilizzazione degli arti posteriori del bovino;
tosatrice;
balze per equini.

**94A3080**

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

**Ripiano della maggiore spesa autorizzata per l'esercizio 1990 in favore delle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa, sono assunti a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 262/1990 convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico delle regioni e delle province autonome e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;

Considerato che in base al comma 3-*quater* del più volte citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, al pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui relativi al ripiano dei disavanzi degli anni 1989, 1990 e 1991, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994;

Considerato che le regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento hanno stipulato i contratti di mutuo per il ripiano dei disavanzi relativi all'esercizio 1990 anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 498/1992;

Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1993, con la quale sono state assegnate alle regioni delle somme per la copertura dell'onere di ammortamento dei mutui relativi al 1° semestre 1993;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 29 novembre 1993, concernente l'assegnazione alle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, della somma complessiva di L. 115.687.600.406, per il pagamento delle rate di ammortamento scadenti il 31 dicembre 1993, relative ai mutui assunti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l'esercizio finanziario 1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi oneri di ammortamento per il secondo semestre 1993, con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale 1993, parte corrente;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ha espresso, in data 9 giugno 1993, parere favorevole in ordine alla proposta in esame, con l'intesa che si intenda reso anche per la restante assegnazione del mese di dicembre 1993;

Delibera:

A valere sulle sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, è assegnata alle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, per le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di L. 115.687.600.406, nella misura degli importi indicati per ciascuna di esse nella tabella in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 1993

*Il Presidente delegato:* SPAVENTA

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1993

*Rata 31 dicembre 1993 - Mutui ripiano maggiore spesa sanitaria 1990*

| Regioni | Rata |
|---|---|
| Veneto | 91.772.040.470 |
| Liguria | 11.408.125.804 |
| Friuli-Venezia Giulia | 6.441.281.440 |
| Provincia autonoma di Trento | 6.066.152.692 |
| Totale | 115.687.600.406 |

94A3100

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

**Criteri per la ripartizione dei finanziamenti per il 1994 relativi al piano operativo di metanizzazione del Mezzogiorno.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'attribuzione di priorità nella concessione a comuni e province, il cui territorio sia compreso entro i confini di parchi naturali, di finanziamenti per la realizzazione, fra l'altro, di strutture per la utilizzazione del metano;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il quale stabilisce che l'attività istruttoria prevista dalla legge 28 novembre 1980, n. 784, venga svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che trasforma, tra l'altro, l'ENI (Ente nazionale idrocarburi) in Società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 237, che autorizza la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1994 per il proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988 con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate;

Viste le proprie delibere del 21 dicembre 1989, del 30 luglio 1991, del 12 agosto 1992 e del 7 aprile 1993, con le quali sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione, sono state assegnate su base regionale le risorse finanziarie disponibili e sono state apportate alcune modifiche tecniche a detto programma;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1989, con i quali sono state definite le nuove linee di intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione CEE n. C/89/2259/3 del 21 dicembre 1989 con la quale è stato approvato il programma operativo di metanizzazione delle regioni dell'obiettivo 1 nel quadro del programma comunitario di sostegno 1989-1993;

Visti i regolamenti CEE numeri 2081, 2082 e 2083 del 20 luglio 1993 che hanno modificato i citati regolamenti n. 2052 del 24 giugno 1988, 4253 e 4254 del 19 dicembre 1989 recanti disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la nota della Comunità europea n. C(89) 3805 del 17 dicembre 1993 con la quale il termine per consentire l'assunzione degli impegni nazionali relativi al programma comunitario 1989-1993 è stato prorogato al 30 giugno 1994;

Considerato che per la completa utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Comunità per il programma 1989-1993 in base al principio di addizionalità, si rendono necessari ulteriori mezzi finanziari nazionali;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera

1. L'importo di lire 80 miliardi, previsto per l'anno 1994 dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, è finalizzato al proseguimento dell'attuazione del programma operativo di metanizzazione delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C (89) 2259/3 del 21 dicembre 1989.

2. Tale importo di lire 80 miliardi viene destinato:

*a)* al finanziamento delle reti urbane di distribuzione per lire 65 miliardi di cui 52 miliardi per contributi in conto capitale e 13 miliardi per contributi in conto interesse, salvo compensazioni. Detta somma è ripartita tra le regioni interessate, secondo i criteri adottati con le precedenti delibere di questo Comitato del 21 dicembre 1989, del 12 agosto 1992 e del 7 aprile 1993, come indicato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante della presente delibera;

*b)* alla realizzazione degli adduttori secondari e delle opere di allacciamento da parte dell'ENI S.p.a. per lire 15 miliardi. Tali risorse dovranno essere impiegate prioritariamente per consentire il completo utilizzo dei finanziamenti assegnati alle singole regioni per le reti di distribuzione, come indicato alla precedente lettera *a)*, ed il completamento di quei bacini di utenza già parzialmente finanziati.

3. È abrogata la disposizione di cui al comma 6, lettera *c)*, della delibera di questo Comitato del 12 agosto 1992.

4. Per i comuni o bacini il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale o regionale, all'indicatore utilizzato per la formazione delle graduatorie (costo dell'investimento per abitante servito) si applica un abbattimento pari al 25%.

La graduatoria delle domande di metanizzazione come modificata dall'applicazione del comma precedente s'intende sostitutiva di quella fin qui vigente.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procederà all'istruttoria delle domande, a valere sulle risorse rese disponibili dalla presente delibera e su quelle eventualmente ancora disponibili, sulla base dei criteri già stabiliti da questo comitato con delibere del 21 dicembre 1989, 30 luglio 1991, 12 agosto 1992 e 7 aprile 1993, compatibilmente con le risorse assegnate all'ENI per la realizzazione delle opere di adduzione.

6. I comuni singoli o i comuni in bacino unitariamente possono presentare domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata da adeguata documentazione, di mutamento della gestione diretta mediante affidamento in concessione.

Tale domanda dovrà pervenire anche al Ministero del tesoro e alla Cassa depositi e prestiti entro il 16 maggio 1994, purché il Ministero del tesoro non abbia emesso, entro tale termine, il decreto di ammissione ai benefici di legge.

7. Il termine di cui al punto 5 della propria delibera del 7 aprile 1993 è prorogato al 30 settembre 1994, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari, per i quali la Commissione CEE si sia espressa favorevolmente in merito alla proroga del termine di ultimazione delle opere oltre la suindicata data del 30 settembre 1994.

Roma, 16 marzo 1994

*Il Presidente delegato:* SPAVENTA

*Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 63*

TABELLA A

PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO
RIPARTO REGIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE

| Regione | Popolazione residente al 1987 da servire | Percentuale di distribuzione regionale | Risorse da ripartire (in miliardi) |
|---|---|---|---|
| Abruzzi | 255 785 | 4 7 | 3 055 |
| Molise | 57 077 | 1,1 | 0 715 |
| Campania | 1 501 699 | 27,8 | 18 070 |
| Puglia | 698 866 | 12,9 | 8,385 |
| Basilicata | 185 847 | 3 4 | 2 210 |
| Calabria | 921 580 | 17,0 | 11 050 |
| Sicilia | 1 791 482 | 33,1 | 21 515 |
| Totale | 5 412 336 | 100,0 | 65 000 |

94A3101

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 16 marzo 1994.

**Modificazioni agli allegati 3 e 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine a cambi di denominazione, modifica del comune di appartenenza, soppressione e trasformazione di organi del C.N.R.** (Provvedimento n. 12795).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 12788 in data 16 marzo 1994;

Vista la delibera del consiglio di presidenza in data 12 marzo 1992 concernente il cambio di denominazione dell'Istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura, Firenze;

Vista la delibera del consiglio di presidenza in data 23 dicembre 1992 per la parte relativa al cambio di denominazione dell'Istituto di ricerche sulla organizzazione socio-territoriale dei servizi, Penta di Fisciano, (Salerno);

Considerato che con nota in data 7 dicembre 1993, prot. n. 202214, il Ministero del tesoro comunica di non avere osservazioni al riguardo;

Vista la delibera del consiglio di presidenza in data 25 marzo 1993 relativa alla modifica del comune di appartenenza dell'Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Catania, dell'Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Firenze e dell'Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli);

Viste le delibere del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa, rispettivamente in data 29 dicembre 1986 e 30 dicembre 1986, relative alla trasformazione dell'Istituto per lo studio e le applicazioni delle argille, Potenza, in Centro, nonché le successive delibere del consiglio di presidenza, della giunta amministrativa e della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 23 gennaio 1992, 5 febbraio 1992 e 21 febbraio 1992, concernenti la soppressione dell'Istituto predetto ed il trasferimento di una unità di personale (ex AA) all'Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano (già Istituto di geofisica della litosfera Milano) e di una unità di personale (ex CTP) al Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari;

Viste le delibere del consiglio di presidenza in data 17 dicembre 1981, 18 maggio 1983 e 9 luglio 1992, della giunta amministrativa in data 23 dicembre 1981, 25 maggio 1983 e 22 luglio 1992 e della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 12 dicembre 1992 concernenti la soppressione del Centro di studio sui problemi fitopatologici delle barbabietole da zucchero, Padova ed il trasferimento delle cinque unità di personale all'Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano;

Considerato che con nota 11 dicembre 1993, prot. n. 200389, il Ministero del tesoro comunica di non avere osservazioni al riguardo;

Viste le delibere del consiglio di presidenza in data 10 settembre 1987 e 9 aprile 1992, della giunta amministrativa in data 17 settembre 1987 e 15 maggio 1992, nonché della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 10 luglio 1992, concernenti la soppressione del Centro di ricerche e di sviluppo nell'impiego degli elastomeri di San Giuliano Milanese, (Milano) con un organico di quattro unità (tre ex CTP e una ex ATP) ed il trasferimento delle due unità di personale in servizio all'Istituto di chimica delle macromolecole, Milano e degli altri due posti, previsti nell'organico del Centro medesimo, uno all'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia di San Giuliano Milanese (Milano) e l'altro all'Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano.

Considerato che con nota in data 2 dicembre 1993, prot. n. 195994, il Ministero del tesoro comunica di non avere osservazioni al riguardo;

Visto il verbale della Conferenza dei servizi cui hanno partecipato rappresentanti del C.N.R., del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro, tenutasi presso il M.U.R.S.T. in data 22 novembre 1993, interessato per l'esame di

legittimità e di merito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168/89 sulle modifiche regolamentari di cui sopra, dal quale risulta che non sono state formulate obiezioni per quanto riguarda le modifiche regolamentari medesime;

Viste le delibere del consiglio di presidenza in data 23 luglio 1992, della giunta amministrativa in data 29 luglio 1992 e della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 12 dicembre 1992, relative alla trasformazione del Centro di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova in «Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali», Genova ed all'attribuzione all'Istituto medesimo dell'organico di personale già appartenente al Centro (sedici unità);

Considerato che con note, rispettivamente, in data 7 ottobre 1993, prot. n. SVE/1067/B.9/115 e 30 dicembre 1993, prot. n. SVE/1382/B.9/115 e con nota in data 11 dicembre 1993, prot. 196958 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero del tesoro hanno espresso parere favorevole alla trasformazione del Centro sopramenzionato in Istituto;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alle conseguenti modifiche all'ordinamento dei servizi, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista peraltro la delibera in data 29 luglio 1993 con la quale il consiglio di presidenza ha provveduto alla rideterminazione della pianta organica generale del C.N.R. in base a quanto previsto dall'art. 13. comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91;

Decreta:

*A)* L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 12788 in data 16 marzo 1994 è modificato nel senso che:

l'Istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura, Firenze, afferente al Comitato nazionale per le scienze agrarie, assume la denominazione di «Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata all'agricoltura» - Firenze;

l'Istituto di ricerche sulla organizzazione socio-territoriale dei servizi, Penta di Fisciano (Salerno), afferente al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, assume la denominazione di «Istituto di ricerche sulle dinamiche della sicurezza sociale» - Penta di Fisciano (Salerno).

Per i seguenti istituti (il primo afferente Comitato nazionale per le scienze chimiche e i rimanenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie) il comune di appartenenza è modificato come accanto a ciascuno di essi indicato:

Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Valverde (Catania) anziché Catania;

Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Scandicci (Firenze) anziché Firenze;

Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ercolano (Napoli) anziché Ponticelli (Napoli).

L'Istituto per lo studio e le applicazioni delle argille, Potenza, viene depennato dagli Istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

L'Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali - Genova viene inserito tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

*B)* L'allegato 4 dell'ordinamento suddetto viene modificato nel senso che:

dai centri afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie viene depennato il Centro di studio sui problemi fitopatologici delle barbabietole da zucchero, Padova;

dai centri afferenti al Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione viene depennato il Centro di ricerche e di sviluppo nell'impiego degli elastomeri, San Giuliano Milanese, Milano;

dai centri afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche viene depennato il Centro di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova.

Per quanto concerne il personale degli organi soppressi, nonché il personale del nuovo Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova, si rinvia a quanto sarà determinato in sede di ripartizione del personale di cui alla nuova pianta organica del C.N.R. citata in premessa.

Si riporta in allegato l'elenco completo di tutti gli Istituti e Centri del C.N.R., con l'indicazione dei rispettivi comitati di afferenza, comprensivo delle modifiche di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 16 marzo 1994

*Il presidente:* GARACI

ALLEGATO

01 - Comitato nazionale per le scienze matematiche

All. 3

- Istituto per la matematica applicata, Genova
- Istituto di analisi numerica, Pavia
- Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone", Roma
- Istituto di analisi globale ed applicazioni, Firenze
- Istituto per le applicazioni della matematica, Napoli
- Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica, Milano (con sezioni distaccate a Firenze e a Torino)
- Istituto per ricerche di matematica applicata, Bari
- Istituto di matematica computazionale, Pisa

All. 4

- Centro di ricerche per il calcolo parallelo e i supercalcolatori, Napoli

2 - Comitato nazionale per le scienze fisiche

All. 2

- Istituto di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna
- Istituto di radioastronomia, Bologna
- Istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa e alta atmosfera, Bologna
- Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze
- Istituto di elettronica quantistica, Firenze
- Istituto di cibernetica e biofisica, Genova
- Istituto per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano
- Istituto di fisica del plasma, Milano
- Istituto di cibernetica, Napoli

- Istituto di materiali speciali per l'elettronica e magnetismo, Parma
- Istituto di elaborazione della informazione, Pisa
- Istituto di biofisica, Pisa
- Istituto di acustica "O.M. Corbino", Roma
- Istituto di fisica atomica e molecolare, Pisa
- Istituto di fisica dell'atmosfera, Roma
- Istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma)
- Istituto di elettronica dello stato solido, Roma
- Istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma)
- Istituto di cosmo-geofisica, Torino
- Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia
- Istituto di tecniche spettroscopiche, Messina
- Istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo
- Istituto di fisica cosmica con applicazioni all'informatica, Palermo
- Istituto di struttura della materia, Frascati (Roma)
- Istituto per l'elaborazione di segnali ed immagini, Bari
- Istituto per lo studio delle metodologie geofisiche-ambientali, Modena
- Istituto nazionale di metodologie e tecnologie per la microelettronica, Catania
- Istituto di tecnologia informatica spaziale, Matera
- Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica, Lecce

All. 4

- Centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano
- Centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare, Firenze
- Centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico, Trento
- Centro di studio per la fisica delle superfici e delle basse temperature, Genova

03 - Comitato nazionale per le scienze chimiche

All. 3 - Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna

- Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna
- Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna)
- Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna
- Istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze
- Istituto di chimica delle macromolecole, Milano
- Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Napoli
- Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche, Napoli (con sezione distaccata a Brindisi)
- Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli
- Istituto di chimica e tecnologie inorganiche e dei materiali avanzati, Padova
- Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova
- Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa
- Istituto di chimica dei materiali, Roma (Montelibretti)
- Istituto di cromatografia, Roma (Montelibretti)
- Istituto di strutturistica chimica "Giordano Giacomello", Roma (Montelibretti)
- Istituto di chimica nucleare, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Roma (Montelibretti)
- Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari
- Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania
- Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Valverde (Catania)

- Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina
- Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova
- Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa
- Istituto di chimica e tecnologia dei prodotti naturali, Palermo
- Istituto per i materiali speciali, Potenza
- Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici, Cosenza
- Istituto per la tecnologia dei materiali compositi, Napoli
- Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova

All. 4

- Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano
- Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano
- Centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano
- Centro di studio sui processi elettrodici, Milano
- Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano
- Centro di studio per la chimica dei composti cicloalifatici ed aromatici, Genova
- Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova
- Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova
- Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova
- Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova
- Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova
- Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna

- Centro di studio su fotoreattività e catalisi, Ferrara
- Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze
- Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa
- Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma
- Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma
- Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma
- Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma
- Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma
- Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma
- Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma
- Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari
- Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa
- Centro di studio sui biopolimeri, Padova
- Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia
- Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia
- Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari
- Centro di studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia, Bari
- Centro di studio sulla chimica e le tecnologie per l'ambiente, Venezia

04 - <u>Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche</u>

All. 3 - Istituto di neuroscienze e bioimmagini, Milano

- Istituto di fisiologia clinica, Pisa

- Istituto di neurofisiologia, Pisa
- Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa
- Istituto di biologia cellulare, Roma
- Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma
- Istituto di psicologia, Roma
- Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari (con sezione a Sassari)
- Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo
- Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti
- Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila
- Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie, Cosenza
- Istituto di medicina sperimentale, Roma
- Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo
- Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano
- Istituto di neurobiologia, Roma
- Istituto di scienze e tecnologie dello sport, Palermo
- Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, Catania
- Istituto di biotecnologie applicate alla farmacologia, Catanzaro
- Istituto di metodologie diagnostiche avanzate, Palermo
- Istituto per lo studio della patologia del sangue e degli organi emopoietici, Sassari

All. 4

- Centro di studio per la immunogenetica e l'istocompatibilità, Torino
- Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano
- Centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano
- Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano
- Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano
- Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano

- Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova
- Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova
- Centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova
- Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova
- Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze
- Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma
- Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma
- Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma
- Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma
- Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli
- Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari (con sezione distaccata a Trani)
- Centro di studio per l'istochimica, Pavia
- Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria
- Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena
- Centro per la neurofarmacologia, Cagliari
- Centro di studio per la medicina nucleare, Napoli
- Centro per lo studio dell'invecchiamento, Padova

05 - Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie

..11. 3

- Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa
- Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa
- Istituto per il trattamento dei minerali, Roma
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del bacino padano, Torino
- Istituto di geologia marina, Bologna
- Istituto internazionale di vulcanologia, Catania
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Roges di Rende (Cosenza)

- Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nei bacini dell'Italia Nord-Orientale, Padova
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia
- Istituto di geochimica dei fluidi, Palermo
- Istituto di ricerca "Geomare Sud", Napoli
- Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche, Bari
- Istituto di ricerca sulle argille, Marsiconuovo

All. 4

- Centro di studio per i problemi minerari, Torino
- Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali, Torino
- Centro di studio per la geodinamica alpina e quaternaria Milano
- Centro di studio per la cristallochimica e cristallografia, Pavia
- Centro di studio per la geodinamica alpina, Padova
- Centro di studio per la minerogenesi e la geochimica applicata, Firenze
- Centro di studio di geologia dell'Appennino e delle catene perimediterranee, Firenze
- Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa
- Centro di studio per il quaternario e l'evoluzione ambientale, Roma
- Centro di studio per la geologia tecnica, Roma
- Centro di studio per gli equilibri sperimentali in minerali e rocce, Roma
- Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari
- Centro di studio sulle risorse idriche e la salvaguardia del territorio, Bari

06 - Comitato nazionale per le scienze agrarie

All. 3

- Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari

- Istituto del germoplasma, Bari
- Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ercolano (Napoli)
- Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli)
- Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano
- Istituto per la chimica del terreno, Pisa
- Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti)
- Istituto di fitovirologia applicata, Torino
- Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari
- Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata all'agricoltura, Firenze
- Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari
- Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza)
- Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Scandicci (Firenze)
- Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze
- Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni)
- Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano
- Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia
- Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia
- Istituto sull'orticoltura industriale, Bari
- Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari, Lecce
- Istituto di ricerca sul monitoraggio degli agroecosistemi Sassari

- Istituto di orticoltura e colture industriali, Marsiconuovo
- Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto, Bologna

All. 4

- Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari
- Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino
- Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite, Torino
- Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino
- Centro di studio dei diserbanti, Padova
- Centro di studio sulla gestione dei sistemi agricoli e territoriali, Bologna
- Centro di studio dei fitofarmaci, Bologna
- Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna
- Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze
- Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze
- Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze
- Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze
- Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa
- Centro di studio sulla chimica degli antiparassitari, Perugia
- Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo, Catania
- Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo
- Centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano
- Centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli, Sassari
- Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli)
- Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari

- Centro di studio per il miglioramento sanitario da patogeni generalizzati delle colture agrarie, Milano
- Centro di studio sulle tecniche di lotta biologica, Napoli

07 - Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura

All. 3

- Istituto per i circuiti elettronici, Genova
- Istituto per l'automazione navale, Genova
- Istituto motori, Napoli
- Istituto per la tecnica del freddo, Padova
- Istituto di sistemistica e bioingegneria, Padova
- Istituto C.N.U.C.E., Pisa
- Istituto di analisi dei sistemi ed informatica, Roma
- Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio, Napoli
- Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali, Bari
- Istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico, Palermo
- Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada, Ferrara
- Istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici, Napoli
- Istituto gas ionizzati, Padova
- Istituto per la ricerca sui sistemi informatici paralleli, Napoli
- Istituto per la sistemistica e l'informatica, Cosenza

All. 4

- Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano
- Centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze

- Centro di studio per metodi e dispositivi per radiotrasmissioni, Pisa
- Centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma
- Centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali, Torino
- Centro di studio per la propagazione ed antenne, Torino
- Centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino
- Centro di studio per la televisione, Torino
- Centro di studio sulle telecomunicazioni spaziali, Milano
- Centro di studio sulla teoria dei sistemi, Milano
- Centro per lo studio delle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte "Gino Bozza", Milano
- Centro di studi sulla affidabilità, sicurezza e diagnostica dei sistemi elettrici di potenza, Palermo
- Centro di studio sulle reti di elaboratori, Palermo

08 - Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche

All. 3
- Istituto di linguistica computazionale, Pisa
- Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma
- Istituto per la civiltà fenicia e punica, Roma (Montelibretti)
- Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari
- Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma

All. 4
- Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano
- Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova
- Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova
- Centro di studio per la dialettologia italiana "O. Parlangeli", Padova
- Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova
- Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma

- Centro di studio del pensiero antico, Roma
- Centro di studio sull'archeologia greca, Catania
- Centro di studi vichiani, Napoli
- Centro di studi "Opera del vocabolario italiano", Firenze
- Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino (con sezione distaccata a Milano)

09 - Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche

All. 3
- Istituto per la documentazione giuridica, Firenze
- Istituto di studi sulle regioni, Roma
- Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli
- Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna
- Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale, Roma

All. 4
- Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma

10 - Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche

All. 3
- Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, Torino
- Istituto di ricerche sulla economia mediterranea, Napoli
- Istituto di ricerche sulle attività terziarie, Napoli
- Istituto di ricerche sulla popolazione, Roma
- Istituto di ricerche sulle dinamiche della sicurezza sociale, Penta di Fisciano (Salerno)
- Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici, Milano
- Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna, Napoli
- Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo sviluppo economico, Napoli

11 - Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione

All. 3
- Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano)
- Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma
- Istituto di tecnologie biomediche, Roma
- Istituto di metrologia "G. Colonnetti", Torino
- Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino
- Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna)
- Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova
- Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano
- Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano)
- Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino)
- Istituto per le tecnologie didattiche, Genova
- Istituto per la ricerca sul legno, Firenze
- Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento)
- Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano)
- Istituto di ricerche e sperimentazione laniera "O. Rivetti", Biella (Vercelli)
- Istituto di tecnologie didattiche e formative, Palermo
- Istituto per le tecnologie informatiche multimediali, Milano

12 - Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione

==========================================================

13 - Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat

All. 3 - Istituto di biologia del mare, Venezia
- Istituto italiano di idrobiologia "Dr. Marco De Marchi", Pallanza
- Istituto sperimentale talassografico, Messina
- Istituto sperimentale talassografico, Taranto
- Istituto di ricerca sulle acque, Roma (con sedi distaccate a Bari e Milano)
- Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona
- Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia)
- Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani)
- Istituto inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale, Potenza
- Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e agrometeorologia, Lecce
- Istituto di ricerca sull'inquinamento ambientale, Sassari
- Istituto sperimentale talassografico, Trieste

14 - Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare

All. 3 - Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli
- Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli
- Istituto di chimica degli ormoni, Milano
- Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia
- Istituto di genetica molecolare, Alghero (Sassari)
- Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino

All. 4 - Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma
- Centro di studio di biocristallografia, Napoli

15 - Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali

All. 3 - Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti)

- Istituto internazionale di studi federiciani, Potenza
- Istituto per la conservazione delle opere monumentali, Lecce

◊◊◊◊◊◊

94A3044

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 12 aprile 1994, n. 8.

**Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1994-95 - disposizioni applicative - regolamento CEE n. 2358/71.**

*Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome*

*Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti*

*Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana*

*Alla Confederazione italiana agricoltori*

*Alla Confederazione cooperative italiane*

*Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue*

*All'Associazione generale italiana cooperative agricole*

*All'Ente nazionale risi*

*All'Ente nazionale sementi elette*

*All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura*

*All'Istituto sperimentale per le colture foraggere*

*All'Unione nazionale delle ACLI - Consorzio cooperative agricole*

*All'Assoseme - Associazione italiana costitutori*

*All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi*

*All'A.I.S.S. - Associazione nazionale produttori ed operatori sementi e costitutori razze vegetali*

e, per conoscenza

*Alla rappresentanza italiana presso le Comunità europee*

*Ai commissari di Governo presso le regioni*

*All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.*

*Alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli*

1. NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'AIUTO COMUNITARIO

Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CEE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime.

Detti regolamenti stabiliscono che:

beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi;

l'aiuto è concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed è riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle categorie delle «sementi di base» e «sementi certificate»;

le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associative ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conversazione in purezza di varietà, od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varietà;

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda ed anche al rispetto delle norme stabilite nel regolamento CEE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del regolamento CEE n. 2780/92.

2. IMPORTO DELL'AIUTO COMUNITARIO

Il Consiglio dei Ministri della CEE, per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con regolamento CEE n. 1570/93 del 14 giugno 1993 ha stabilito l'importo di detto aiuto per le sementi raccolte nel 1994 e certificate per essere commercializzate nella campagna 1994-95 (1° luglio-30 giugno), delle sotto elencate specie e nella misura a fianco di ciascuna di esse indicata:

| | | |
|---|---|---|
| *Cereali.* | | |
| Triticum spelta L. (1) ....... | E.C.U./q.le | 12,1 |
| Oryza sativa L. | | |
| varietà tipo japonica ...... | » | 12,5 |
| varietà tipo indica ........ | » | 14,5 |
| *Oleaginose e da fibra:* | | |
| Linum usitatissimum L. (lino tessile) | E.C.U./q.le | 23,8 |
| Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)............... | » | 18,8 |
| Cannabis sativa L. (monoico) . . | » | 17,2 |
| *Foraggere graminacee* | | |
| Agrostis canina L. .... .... | E.C.U./q.le | 63,7 |
| Agrostis gigantea Roth. ...... | » | 63,7 |
| Agrostis stolonifera L. .... | » | 63,7 |
| Agrostis capillaris L. ........ | » | 63,7 |
| Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. e C. Presl. ........ | » | 56,3 |
| Dactylis glomerata L. ....... | » | 44,3 |

(1) Il tasso di riconversione dell'E.C.U. in lire sarà quello in vigore al 1° agosto 1994.

| | | |
|---|---|---|
| Festuca arundinacea Schreb. . . . . | F.C.U./q.le | 49,4 |
| Festuca ovina L. | » | 36,6 |
| Festuca pratensis Huds. . . . . . . | » | 36,6 |
| Festuca rubra L. | » | 30,9 |
| Festulolium. . . . . . . . . . . . . | » | 27,1 |
| Lolium multiflorum Lam. . . . . . | » | 17,7 |
| Lolium perenne L.: | | |
| ad alta persistenza, tardivo o semitardivo . . . . . . . . . . . | » | 29,3 |
| nuove varieta ed altre . . . . . . | » | 21,8 |
| a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce. . . . . | » | 16,1 |
| Lolium × boucheanum Kunt. | » | 17,7 |
| Phleum Bertolonii (DC) . . . . . . | » | 42,8 |
| Phleum pratense L. . . . . . . . . | » | 70,1 |
| Poa nemoralis L. . . . . . . . . . . | » | 32,6 |
| Poa pratensis L.. . . . . . . . . . . | » | 32,3 |
| Poa palustris e Poa trivialis L. . . | » | 32,6 |
| *Foraggere leguminose:* | | |
| Hedysarum coronarium L. . . . . . | F.C.U./q.le | 30,6 |
| Medicago lupulina L.. . . . . . . . | » | 26,7 |
| Medicago sativa L. (ecotipi). . . . | » | 18,5 |
| Medicago sativa L. (varietà). . . . | » | 30,7 |
| Onobrichis viciifolia Scop. | » | 16,8 |
| Trifolium alexandrium L. | » | 38,4 |
| Trifolium hybridum L. . . . . . . . | » | 38,5 |
| Trifolium incarnatum L. . . . . . . | » | 38,4 |
| Trifolium pratense L. | » | 44,9 |
| Trifolium repens L.. . . . . . . . . | » | 63,0 |
| Trifolium repens L. var. giganteum | » | 59,4 |
| Trifolium resupinatum L. . . . . . | » | 38,4 |
| Vicia sativa L.. . . . . . . . . . . . | » | 25,7 |
| Vicia villosa Roth. | » | 20,2 |

3. MODALITÀ DA OSSERVARSI PER POTER BENEFICIARE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per la campagna di commercializzazione 1994-95, prevedono la seguente procedura:

3.1. *Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione.*

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte nel 1994 dovranno essere inviati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola - Divisione III/MP, entro il 31 maggio 1994 per la preventiva registrazione *con lettera d'accompagno raccomandata.*

I suddetti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato 1 della presente circolare. I contratti stipulati da cooperative, forme associative, ecc., devono essere accompagnati da un elenco riepilogativo in duplice copia dei soci che effettuano la moltiplicazione secondo lo schema di cui all'allegato 1.

I contratti di moltiplicazione, le denunce ed i relativi riepiloghi, devono essere dattiloscritti.

Il *contratto di moltiplicazione*, tra le altre notizie, dovrà contenere le seguenti precisazioni:

*a)* cognome, nome e indirizzo ed eventualmente, ragione e sede sociale dei contraenti; estremi della licenza di produzione dell'impresa sementiera (art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096);

*b)* denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria o denominazione e sede legale dell'Associazione di produttori, comune, foglio di mappa, particella e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi;

*c)* specie, varietà, appezzamento e relativa superficie destinata alla produzione delle sementi e presumibile quantità del raccolto in natura;

*d)* restano esclusi dall'aiuto i contratti di moltiplicazione e le denunce indicanti genericamente «aziende agricole» o «eredi di alcuno», ovvero «società di fatto» nonché con generico riferimento a più contitolari dell'aiuto, es. «fratelli X», non evidenziati in domanda;

*e)* anno di raccolta;

*f)* prezzo pattuito;

*g)* condizioni della merce;

*h)* modalità di consegna e di pagamento del prodotto.

Siccome l'aiuto sarà erogato direttamente ed esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante dell'Associazione di produttori, queste non potranno avvalersi della facoltà di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.

La *denuncia di diretta moltiplicazione* può essere presentata soltanto dalle imprese sementiere in possesso della prescritta licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà, i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.

Tale denuncia deve contenere:

*a)* cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso di cooperative, società, ecc. la ragione sociale;

*b)* estremi della licenza di produzione o del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro;

*c)* denominazione ed ubicazione dell'azienda, comune, foglio di mappa, particella e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi;

*d)* specie, varietà, appezzamento e relativa superficie destinata alla moltiplicazione delle sementi e presumibile quantità del raccolto in natura;

*e)* anno della raccolta.

Ai fini dell'indicazione dell'appezzamento sui contratti e sulle denunce innanzi specificate si può fare riferimento ad uno dei seguenti elementi:

eventuale denominazione o numerazione dell'appezzamento;

ubicazione dell'appezzamento nell'assetto aziendale, rispetto a fabbricati rurali, canali, strade, ecc.

La stessa indicazione dell'appezzamento, comunque, dovrà essere riportata sull'elenco delle colture, istituite per la produzione delle sementi, presentato all'E.N.S.E. con la domanda di ammissione al controllo.

La non conformità dei contratti e delle denunce di moltiplicazione nonché dei relativi elenchi riepilogativi alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, può essere motivo di non ammissione alla registrazione.

3.2. *Presentazione della domanda per ottenere l'aiuto.*

Gli interessati, per beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi raccolte nel 1994 devono inoltrare, dopo il raccolto e comunque non oltre il 15 giugno 1995:

all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1 - 20123 Milano, per le sementi di riso;

all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, per le sementi di tutte le altre specie,

una domanda in carta semplice, indirizzata allo stesso Ente o Azienda di Stato, contenente le seguenti indicazioni:

*a)* cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente, codice fiscale (e non partita IVA), preferibilmente allegato in fotocopia; nel caso di cooperative, società, ecc. ragione e sede sociale ed, inoltre, generalità del legale rappresentante atto a quietanzare il mandato di pagamento, generalmente l'amministratore unico per le persone fisiche, o il socio amministratore per la società di persone (corredando del relativo codice fiscale e certificazione antimafia degli amministratori delle società);

*b)* certificato antimafia, validità tre mesi utile al tempo di pagamento;

*c)* numero di registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;

*d)* ubicazione dell'azieda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1994 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

*e)* quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

*f)* modalità con le quali dovrà corrispondersi l'importo dell'aiuto (vaglia cambiario della Banca d'Italia, per i pagamenti disposti dall'AIMA, o assegno circolare per quelli dell'Ente nazionale risi, accreditamento in conto corrente bancario o postale: citare il numero del conto e l'ufficio interessato).

La domanda stessa dovrà essere inoltre corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza nel caso che il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della C.C.I.A.A. da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società o una associazione dei produttori, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie,varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione. Per le sementi raccolte in Italia e inviate in natura in altro Paese della Comunità europea, la dichiarazione è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate;

5) per le sementi di riso inoltre va inviata all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1 - Milano, la documentazione prevista nel decreto ministeriale del 31 ottobre 1988.

Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

La non conformità della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare può essere motivo di rigetto della domanda medesima.

4. RISPETTO DEI TERMINI D'INVIO DELLE DOMANDE DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO.

Il regolamento CEE n. 1686/72, modificato dal regolamento CEE n. 1382/74, prevede all'art. 3 che si versi l'ammontare dell'aiuto entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto.

Per rispettare tali termini si ravvisa l'opportunità che:

*a)* le imprese sementiere, nei cicli di lavorazione, accordino la precedenza a quei lotti di sementi oggetto dell'aiuto comunitario, onde consentire all'E.N.S.E. il rilascio tempestivo delle dichiarazioni di certificazione;

*b)* gli interessati a beneficiare dell'aiuto comunitario presentino la domanda completa di tutta la documentazione entro un mese dalla data della certificazione ufficiale delle proprie sementi;

*c)* le domande vanno inoltrate solo se complete di tutta la documentazione ed entro e non oltre la data prevista del 15 giugno 1995.

Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande.

I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

*Il Ministro:* DIANA

ALLEGATO 1

## ELENCO RIEPILOGATIVO DEI CONTRATTI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE SEMENTI

Produttore selezionatore con sede in

N Licenza C C I A A (1) Anno raccolta Specie (2)

| N registraz contratti (3) | Azienda agraria | Località | Appezzamento | Varietà | Categoria del seme impiegato | Comune | Dati catastali | | | | Superficie catastale della particella Ettari | Presumibile raccolta di sementi Q li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sez | Foglio | Partic | Sub | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Totale . . . | | |

(1) Estremi della licenza di produzione (art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).
(2) Per l'erba medica elenchi separati a seconda che trattasi di ecotipi o varietà.
(3) Riservato al M.R.A.A.F.

Firma del richiedente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CAMERA DEI DEPUTATI

### Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in prima seduta comune, per martedì 21 giugno 1994, alle ore 15,30, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Votazione per l'elezione di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura.

**94A3157**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Santa Maria della Versa

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici 22 aprile 1994, di concerto col Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo in sponda sinistra del torrente Versa, segnato nel catasto del comune di S. Maria della Versa (Pavia) al foglio n. 7, in fregio al mappale 202, della superficie di mq 460, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 ottobre 1986 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia.

**94A3065**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 10 maggio 1994*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1592,20 |
| ECU | 1840,58 |
| Marco tedesco | 953,99 |
| Franco francese | 278,45 |
| Lira sterlina | 2377,63 |
| Fiorino olandese | 849,72 |
| Franco belga | 46,349 |
| Peseta spagnola | 11,620 |
| Corona danese | 243,81 |
| Lira irlandese | 2316,49 |
| Dracma greca | 6,474 |
| Escudo portoghese | 9,242 |
| Dollaro canadese | 1155,44 |
| Yen giapponese | 15,332 |
| Franco svizzero | 1116,94 |
| Scellino austriaco | 135,64 |
| Corona norvegese | 219,86 |
| Corona svedese | 206,31 |
| Marco finlandese | 293,82 |
| Dollaro australiano | 1148,29 |

**94A3158**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 sono state revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sottoelencati presidi sanitari intestati all'impresa Sandoz Agro S.p.a., con sede in Milano, via Arconati, 1, ai numeri e con i decreti accanto a ciascuno indicati:

1) Sandofan Pro 25-10-15, 20 settembre 1985, n. 6496, decreto ministeriale 30 marzo 1994;

2) Sandofan Met, 20 settembre 1985, n. 6503, decreto ministeriale 30 marzo 1994;

3) Sandofan Dic, 3 luglio 1987, n. 7199, decreto ministeriale 30 marzo 1994;

4) Sandofan Dic, 10-30-15, 3 luglio 1987, n. 7198, decreto ministeriale 30 marzo 1994;

5) Sandofan Pro, 20 settembre 1985, n. 4500, decreto ministeriale 30 marzo 1994;

6) Sandofan Pro 56-10, 20 settembre 1985, n. 6497, decreto ministeriale 30 marzo 1994;

7) Sandofan Met 10-56, 20 settembre 1985, n. 6499, decreto ministeriale 30 marzo 1994.

**94A3085**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 2 aprile 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 15 aprile 1994, viene autorizzato il Comitato italiano per l'UNICEF ad accettare l'eredità della sig.ra Maria Olivari, da destinare agli scopi istituzionali dell'organizzazione.

**94A3062**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, così elencati nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dall'art. 31 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, convertito nella legge 9 novembre 1992, n. 428 e dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello dell'8 ottobre 1993, n. 13451.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è autorizzata la rresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei oratori dipendenti dalla S.r.l. L'Asfalto Ansani, con sede in Milano e bilimento di Opera (Milano), per il periodo dal 28 settembre 1993 al marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a vvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di egrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal ntributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 iggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è autorizzata la proroga lla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione iriale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 93, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maserati già ficine Alfieri Maserati unità produttiva di Milano-Lambrate, per il riodo dal 21 gennaio 1994 al 20 gennaio 1995.

La proroga del trattamento del comma sopracitato non opera per i voratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della ge 23 luglio 1991, n. 223, e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge luglio 1993, n. 236, e all'art. 5, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge marzo 1994, n. 185.

I periodi di fruizione di cui al primo comma comportano la pari minuzione della durata del trattamento economico di mobilità, iendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del riodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a vvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di egrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è autorizzata la rresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in vore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Met-Eur, con sede in Teramo tabilimento di Tortoreto Lido (Teramo), per il periodo dal 20 agosto 93 al 19 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a vvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di egrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal ntributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 iggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione l trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo mma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con odificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei voratori dipendenti dalla S.r.l. Antica compagnia delle camicie, con le in Ispra (Varese) e unità di Ispra (Varese), per i quali è stato pulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione ll'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 16 unità, a ore medie settimanali per 3 lavoratori, da 20 a 10 ore medie timanali per 7 lavoratori part-time e da 20 a 12 ore medie settimanali r 1 lavoratore part-time, il tutto a fronte di un organico complessivo ri a 28 unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione l trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo mma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con odificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei voratori dipendenti dalla S.r.l. Antica compagnia delle camicie, con le in Ispra (Varese) e unità di Ispra (Varese), per i quali è stato pulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione ll'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 16 unità, a ore medie settimanali per 3 lavoratori, da 20 a 10 ore medie timanali per 7 lavoratori part-time e da 20 a 12 ore medie settimanali r 1 lavoratore part-time, il tutto a fronte di un organico complessivo ri a 28 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Lord Mayor, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unità di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali per 9 unità e a 31 ore medie settimanali per 4 unità su un organico di 15 lavoratori, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Lord Mayor, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unità di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per 9 unità e a 31 ore medie settimanali per 4 unità su un organico di 15 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 29 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casucci calzature, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari) e unità di Acquaviva delle Fonti (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali nei confronti di 24 lavoratori su un organico complessivo di 27 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 23 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.R.L. - Coop. di produzione e lavoro Motta Vigiana, con sede in Massalengo (Milano) e unità di Massalengo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali (6 ore giornaliere) nei confronti di 72 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 72 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 2 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano e unità di Acquacalda (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali con oscillazione dell'orario in una fascia di valori compresi tra 16 e 38 ore settimanali per 625 unità nei mesi di novembre e dicembre 1993 e per 585 unità nel restante periodo su un organico di 695 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano e unità di Acquacalda (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali con oscillazione dell'orario in una fascia di valori compresi tra 16 e 38 ore settimanali per 625 unità nei mesi di novembre e dicembre 1993 e per 585 unità nel restante periodo su un organico di 695 dipendenti, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Andrea, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 49 unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Andrea, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 49 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Every, con sede in Cantù (Torino) e unità di Cantù (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di 25 lavoratori su un organico di 53 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 20 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiser, con sede in Giaveno (Torino) e unità di Giaveno (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori che rappresentano l'intero organico per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontemura, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 o 32 ore settimanali, alternando settimane con riduzione di 9 ore e settimane con riduzione di 8 ore lavorative per 10 lavoratori su un organico di 15 unità, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 maggio 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13635.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontemura, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per il mese di settembre 1993 e a 24 ore settimanali per il periodo da ottobre 1993 a febbraio 1994 per 10 lavoratori su un organico di 15 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontemura, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore settimanali per il mese di settembre 1993 e a 24 ore settimanali per il periodo da ottobre 1993 a febbraio 1994 per 10 lavoratori su un organico di 15 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frattolin con sede in Latisana (Udine) e unità di Latisana (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali in termini «verticali» inizialmente alternando un giorno di lavoro con un giorno di riposo secondo il verbale di accordo che fa parte integrante del presente decreto ministeriale nei confronti di 5 dipendenti a decorrere al 1° settembre 1993 e 4 operai a decorrere dal 1° novembre 1993 su un organico di 32 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspare Sironi, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Bogogno (Novara) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 37 unità su un organico complessivo di 44, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 12 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.C.I., con sede in Tolmezzo (Udine) e unità di Tolmezzo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali (2 settimane a 40 ore e 2 settimane a zero ore) nei confronti di 60 unità (46 operai e 14 impiegati) su un organico complessivo di 139 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 25 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentare Montalbano, con sede in Cagliari e unità di Lamporecchio (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie plurisettimanali articolate su tre giornate lavorative per 22 unità su un organico di 24 lavoratori, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentare Montalbano, con sede in Cagliari e unità di Lamporecchio (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie plurisettimanali articolate su tre giornate lavorative per 22 unità su un organico di 24 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria confezioni 2000, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Povegliano Veronese (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 88 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 102 unità, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria confezioni 2000, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Povegliano Veronese (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 88 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 102 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.I.S. - Industria tessile italo svizzera, con sede in Casalbuttano (Cremona) e unità di Casalbuttano (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 15 ore settimanali (3 ore per 5 giorni alla settimana) nei confronti di 33 dipendenti a fronte di 34 dipendenti occupati, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 15 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Mediplast, con sede in Ripalta Cremasca (Cremona) e unità di Ripalta Cremasca (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 15 ore settimanali per 44 lavoratori da 20 ore settimanali a 10 ore settimanali per 22 lavoratori e da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali per 5 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 15 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ma.Pl.In., con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 18 dipendenti fino al 5 settembre 1993, dopo tale data i dipendenti interessati al trattamento si riducono di 7 unità a fronte di un organico complessivo di 41 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 13 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Met, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore medie settimanali articolate anche su cicli plurisettimanali e comunque secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 59 lavoratori ad esclusione di 8 operai assunti con contratto di formazione lavoro e a fronte di un organico complessivo di 67 unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rete Gamma, con sede in Bergamo e unità di Baldichieri (Asti), Leini (Torino) e San Rocco Bernezzo (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28,40 ore medie settimanali articolate su base annua e comunque secondo le modalità applicative riportate negli allegati prospetti di riduzione che fanno parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 232 lavoratori su un organico complessivo di 280 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 13 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Milano e unità di Luino (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità, a 22,9 ore medie settimanali per 7 unità, a 20 ore medie settimanali per 10 unità ed a 17,6 ore medie settimanali per 16 unità a fronte di un organico complessivo pari a 45 unità e secondo le modalità riportate nell'allegato verbale d'accordo che è parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 31 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Milano e unità di Luino (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità, a 22,9 ore medie settimanali per 7 unità, a 20 ore medie settimanali per 10 unità ed a 17,6 ore medie settimanali per 16 unità a fronte di un organico complessivo pari a 45 unità e secondo le modalità riportate nel verbale d'accordo già allegato al precedente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con sede in Vinci (Firenze) e unità di Vinci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 28 ore settimanali con possibile alternanza di settimane ad orario superiore e settimane ad orario inferiore a quello medio concordato per 146 lavoratori su un organico di 168 unità, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 12 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 14094.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con sede in Vinci (Firenze) e unità di Vinci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 28 ore settimanali nei confronti di 17 lavoratori (4 impiegati e 13 addetti al reparto modelli) e una media di 24 ore settimanali nei confronti dei restanti 129 lavoratori su un organico complessivo di 168 unità, con possibile alternanza di settimane ad orario superiore e settimane ad orario inferiore a quello concordato, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak con sede in Vinci (Firenze) e unità di Vinci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 28 ore settimanali nei confronti di 17 lavoratori (4 impiegati e 13 addetti al reparto modelli) e una media di 24 ore settimanali nei confronti dei restanti 129 lavoratori su un organico complessivo di 168 unità, con possibile alternanza di settimane ad orario superiore e settimane ad orario inferiore a quello concordato, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 13 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e filiale di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: pari a 2080 ore annue (52 settimane per 40 ore), a 1640 ore annue (41 settimane per 40 ore). La riduzione verticale dell'orario di lavoro su base annua avverrà per settimane intere e per gruppi di settimane, per un totale di 11 settimane annue, pari a 440 ore, e interesserà 117 lavoratori a fronte di 156 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e unità di Gorizia, Trieste e Udine, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,54 ore medie settimanali e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 76 unità occupate nell'unità di Gorizia, Trieste ed Udine a fronte di un organico complessivo presente nel Friuli-Venezia Giulia pari a 176 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 13 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e unità di Teramo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per 3 impiegati amministrativi; una riduzione su base annuale per 5 impiegati tecnici pari a 1840 ore (46 settimane annue); una riduzione su base annuale e settimanale per 79 operai per complessive 632 ore, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Carlo Lamperti con sede in Osnago (Como) e unità di Osnago (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 8 lavoratori; a 9 ore medie settimanali per 2 lavoratori; a 10 ore medie settimanali per 13 lavoratori; a 11 ore medie settimanali per 21 lavoratori e a 12 ore medie settimanali per 9 lavoratori a fronte di 63 unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 4 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo e Tivene con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 180 lavoratori, da 30 a 22,5 nei confronti di 2 lavoratori part-time, da 25 a 18,75 nei confronti di 1 lavoratore part-time e da 20 a 15 nei confronti di 7 lavoratori part-time, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 195 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria G. Passerini & C., con sede in Dolzago (Como) e unità di Dolzago (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 28 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 163 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

**94A3021**

### Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 18 aprile 1994 l'avv. Patrizia Macchia è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe», con sede in Cisterna d'Asti (Asti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 14 ottobre 1974 in sostituzione del geom. Armando Macchia, deceduto.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1994 il dott. Alberto Pessina è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Chiaravalle, con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 7 febbraio 1976 in sostituzione del dott. Gianfranco Carugati, dimissionario.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1994 il dott. Giuseppe Guelpa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Cooperativa servizi pubblici esercizi - Società cooperativa a r.l., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 2 marzo 1992 in sostituzione del rag. Sergio Caimi, revocato.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1994 il rag. Ridolfi Livio, con studio in Massa, via Beatrice, 6, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Acli Sanit Coop - Cooperativa di assistenza domiciliare e servizi socio-sanitari a responsabilità limitata, con sede in Massa, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 settembre 1993 in sostituzione del dott. Pietro Perfetti, che ha rinunciato all'incarico.

**94A3058**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata», in Milano.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1994 all'«Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata», con sede in Milano, eretta in ente morale con regio decreto 17 aprile 1898 e sottoposta alla disciplina della IPAB ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

**94A3063**

# MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

## Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco dei Colli Maceratesi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco dei Colli Maceratesi» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 luglio 1975), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Maceratesi Bianco»*

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi Bianco» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di produzione.

Art. 2. - Il vino «Colli Maceratesi Bianco» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, dai seguenti vitigni:

«Maceratino» almeno 80% possono inoltre essere utilizzati da soli o congiuntamente, fino al 20% «Trebbiano Toscano», «Verdicchio», «Malvasia Toscana», «Chardonnay».

Art. 3. - La zona di produzione comprende l'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni ubicati ad un'altitudine superiore ai 450 metri s.l.m. e di quelli siti in pianura e nei fondo valle.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Colli Maceratesi Bianco» devono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Colli Maceratesi Bianco» non deve essere superiore ai quintali 130 di uva per Ha di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve da vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6. — Il vino «Colli Maceratesi Bianco» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11 gradi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale di estratto secco netto.

Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: «superiore» «extra» «fine» «scelto» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'aquirente.

È considerato altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

**94A3064**

---

# CASSA DEPOSITI E PRESTITI

## Ventesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974

Si notifica che alle ore 9 del 26 maggio 1994 avranno inizio, in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla ventesima ed ultima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 26 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per un valore complessivo di L. 26.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A3086**

## Ventesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974

Si notifica che alle ore 9 del 26 maggio 1994 avranno inizio, in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla ventesima ed ultima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 33 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per un valore complessivo di L. 33.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A3087**

## UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria - corso di laurea di ingegneria elettronica di nuova istituzione dell'Università di Reggio Calabria è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

A02 Analisi matematica

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**94A3088**

## UNIVERSITÀ DI LECCE

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

papirologia

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**94A3089**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

**LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

**PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

### BASILICATA

**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

### CAMPANIA

**ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

**NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

**CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

**FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

**MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

**RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

**TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

### LAZIO

**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

**ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

**SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

**VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

**LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

**LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

**VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

### MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

### MOLISE

**CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

### PIEMONTE

**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

**ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

**BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

**TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

**ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

**BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

**CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

**MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

### SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

**ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

**SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

### SICILIA

**ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

**CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

**PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

### TOSCANA

**FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

**GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

**PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

**PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

### TRENTINO-ALTO ADIGE

**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

**FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

**CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

**PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

**ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

**TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

**VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| Tipo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari | |
| | - annuale | L. 357.000 |
| | - semestrale | L. 195 500 |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale | |
| | - annuale | L 65.500 |
| | - semestrale | L 46 000 |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee | |
| | - annuale | L. 200.000 |
| | - semestrale | L. 109.000 |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali | |
| | - annuale | L. 65.000 |
| | - semestrale | L. 45.500 |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni | |
| | - annuale | L 199.500 |
| | - semestrale | L. 108.500 |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali | |
| | - annuale | L 687.000 |
| | - semestrale | L. 379.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L 98.000,** *si avra diritto a ricevere l Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1 300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1 300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1 400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1 300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L 1 500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N B* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L 336 000 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189